

- Originale
 Copia

COMUNE DI ROVESCALA
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Adunanza pubblica ordinaria in prima convocazione – Seduta del 14.04.2012

N. 3 Del 14.04.2012	OGGETTO: CONVENZIONE DI VIGILANZA INTERCOMUNALE “OLTREPO’ ORIENTALE”. APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
--------------------------------------	--

L’anno duemiladodici il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 9.30 nella sala delle adunanze consiliari.

Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Fatto l’appello risultano:

	Presente	Assente
PORTINARI ANDREA LUCA	X	
BALDENCHINI MARIO	X	
BERGONZI GIOVANNA	X	
DELMONICO GUSTAVO	X	
FERRARA BRUNO	X	
FERRARA DANIELA	X	
ORLANDI SILVANA	X	
VERCESI MARIA CRISTINA	X	
CASTELLINI GIUSEPPE		X
PISSINI ANTONELLA		X

Partecipa il Segretario comunale Sig. ROBERTA D.ssa BELTRAME

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PORTINARI ANDREA LUCA - SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto all’ordine del giorno :

**OGGETTO: CONVENZIONE DI VIGILANZA INTERCOMUNALE “OLTREPO’ ORIENTALE”.
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

IL CONSIGLIO COMUNALE

TENUTO CONTO CHE:

- il quadro normativo sui servizi e le funzioni della Polizia Locale è in fase di profondo innovamento ed evoluzione;
- questo processo inevitabilmente comporterà una profonda revisione del ruolo del Servizio di Polizia Locale che inciderà sulla struttura organizzativa e sul suo attuale assetto;

RITENUTO OPPORTUNO:

- offrire, agli operatori della Polizia Locale, uno strumento adeguato rispetto alle funzioni loro attribuite, in fase di continua evoluzione

RICHIAMATE:

- la Legge 07 marzo 1986 n. 65 dispone l'adozione da parte di Comuni di un Regolamento del servizio di Polizia Locale per la disciplina delle modalità di espletamento del servizio medesimo e delle attività proprie della Polizia Locale;
- la Legge Regionale 14 Aprile 2003 n° 4 “Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di Polizia Locale e sicurezza urbana”

VISTA:

la convenzione VIGILANZA INTERCOMUNALE “OLTREPO’ ORIENTALE” PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO COORDINATO ED ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE fra i comuni di MONTU’ BECCARIA - ROVESCALA - SAN DAMIANO AL COLLE – SANTA MARIA DELLA VERSA - ZENEVREDO E UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA (CANNETO PAVESE, CASTANA, MONTESSANO) stipulata in data 29.09.2011

VISTA la bozza di Regolamento allegata alla presente delibera;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 c. 1 del Decreto Legislativo n.267/2000 dal Responsabile del Servizio Territorio;

VISTO D.Lgs.n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi a norma di legge

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento del Servizio di Polizia Locale Convenzione “Oltrepo’ Orientale” composto da n.51 articoli , che, allegato alla presente deliberazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare adeguata pubblicità al regolamento in oggetto mediante pubblicazione sul sito del Comune.

Regolamento

Servizio Polizia Locale

Convenzione “OLTREPO’ ORIENTALE”

Indice :

TITOLO I - ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Consulta degli Enti Convenzionati

Art. 3 – Nome della convenzione

Art. 4 – Logo dell’Unione e della convenzione per il servizio di Polizia Locale

Art. 5 - Funzioni degli appartenenti al Servizio

Art. 6 - Autorità di Polizia Locale

TITOLO II - ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

Art. 7 - Organico del Servizio

Art. 8 - Stato giuridico del personale

Art. 9 - Prestazione degli operatori

Art. 10 - Rapporto gerarchico

Art. 11 - Attribuzioni del Responsabile del coordinamento e del servizio intercomunale

Art. 12 - Compiti degli appartenenti al servizio

Art. 13 - Qualifica degli appartenenti al Servizio

TITOLO III - ACCESSO AL SERVIZIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 14 - Modalità particolari di accesso al Servizio

Art. 15 - Formazione di base per agenti allievi

Art. 16 - Aggiornamento Professionale

TITOLO IV - UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE

Art. 17 - Uniforme di servizio

Art. 18 - Gradi e distintivi

Art. 19 - Arma d'ordinanza

Art. 20 - Strumenti di autotutela

Art. 21 - Strumenti e mezzi di dotazione

Art. 22 - Servizio in uniforme ed eccezioni

Art. 23 - Tessera di servizio

Art. 24 - Distintivo di appartenenza al Servizio di Polizia

Art. 25 - Finalità generali dei servizi

Art. 26 - Servizi di Polizia Locale

Art. 27 - Servizi di pronto intervento

Art. 28 - Servizi di Polizia amministrativa

Art. 29 - Servizi di Polizia fluviale ed ecologica

Art. 30 - Obbligo di intervento e di rapporto

Art. 31 - Prolungamento del servizio

Art. 32 - Organizzazione del servizio

Art. 33 - Ordine di servizio

Art. 34 - Servizi esterni di supporto, soccorso e formazione

Art. 35 - Efficacia dei servizi

Art. 36 - Prestazioni straordinarie

Art. 37 - Norme generali: doveri

TITOLO VI - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 38 - Cura dell'uniforme e della persona

Art. 39 - Orario e posto di servizio

Art. 40 - Rapporti interni al Servizio

Art. 41 - Comportamento pubblico

TITOLO VII - DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI, E PROVVIDENZA

Art. 42 - Norme disciplinari
Art. 43 - Casi di assenza dal servizio
Art. 44 - Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Servizio
Art. 45 - Trattamento economico

TITOLO VIII - RAPPORTI CON LA REGIONE LOMBARDIA

Art. 46 – Comitato per la Sicurezza Regionale
Art. 47 - Numero telefonico unico di intervento
Art. 48 - Progetti di sicurezza

TITOLO IX - NORME FINALI

Art. 49 - Rinvio ai Regolamenti per il personale del Comune
Art. 50 - Rinvio a disposizioni generali
Art. 51 - Rinvio a Leggi e Regolamenti in materia di Polizia Locale

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO

Art.1 – Finalità e durata

Il presente Regolamento, che stabilisce le linee guida per lo svolgimento del servizio di Polizia Locale svolto in modo unificato fra gli Enti aderenti alla Convenzione Oltrepo' Orientale.

Gli Enti che vorranno convenzionarsi con la Convenzione "Oltrepo' Orientale" dovranno approvare il presente Regolamento che disciplina la materia di cui agli artt.4 e 7 della Legge 7 Marzo 1986, n. 65. e artt. 1, 8 e 23 della Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 4 .

Art. 2 – Consulta degli Enti Convenzionati

Al fine di assicurare la funzionalità del servizio, nel caso in cui lo stesso sia svolto in forma convenzionata, è istituita la Consulta degli Enti con le seguenti competenze:

- individuare i servizi specificando gli obiettivi da conseguire e fornendo i relativi criteri guida;
- proporre l'acquisizione di nuove attrezzature di interesse comune;
- verificare l'andamento del servizio e disporre quanto necessario per migliorarne la funzionalità;
- valutare proposte di collaborazione con altri Enti da sottoporre ai competenti organi decisionali.

La Consulta è composta dai Sindaci o loro delegati dei Comuni convenzionati, scelti fra gli amministratori in carica.

Essa si modifica con il mutare dei titolari della carica che hanno diritto a parteciparvi.

L'avvicendamento dei componenti è automatico e consegue al rinnovo delle cariche essendo sufficiente, in caso di sostituzioni, la segnalazione scritta dell'Ente convenzionato all'Ente capofila.

Le funzioni di Segretario della Consulta sono svolte dal Responsabile del Servizio Polizia Locale dell'Ente capofila.

Il Responsabile del Coordinamento, partecipa alle riunioni della Consulta, anche in qualità di referente, senza diritto di voto.

La Consulta è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente identificato nel rappresentante dell'Ente capofila.

In via straordinaria può essere convocata su richiesta di uno dei rappresentanti degli Enti convenzionati.

Le votazioni dell'Assemblea sono palesi, salvo quanto stabilito al comma successivo ed avvengono, di norma, per alzata di mano.

Le votazioni su questioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'assemblea in caso di parità il voto del Sindaco o delegato del Comune Capo Convenzione ha valore doppio.

Per la validità delle sedute è necessario la presenza di almeno quattro rappresentanti dei Comuni.

Nelle votazioni palesi i componenti che prendendo parte alla discussione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta, quelli invece che si astengono dal prendere parte alla discussione ed alla votazione non si computano nel numero dei votanti, nè in quello necessario per la validità delle sedute essi, devono darne preventivo avviso al Presidente

I componenti della Consulta rimangono in carica per la durata del Consiglio Comunale/ dell'Unione di cui fanno parte.

Art. 3 – Nome della convenzione

Essendo il Servizio di Polizia Locale una realtà intercomunale si provvederà a predisporre un simbolo di identificazione che possiede caratteristiche ed elementi comuni, riconducibili all'identità della maggioranza degli Enti che vorranno convenzionarsi.

Il nome "Convenzione Oltrepo' Orientale" è stato scelto soprattutto per l'identità geografica che unisce la maggioranza dei Comuni.

Art. 4 – Logo della convenzione per il servizio di Polizia Locale

Il servizio di Polizia Locale convenzionato provvederà a dotarsi di un Logo ufficiale e del relativo scudetto.

Art. 5 - Funzioni degli appartenenti al Servizio

Gli appartenenti al "Servizio di Polizia Locale in forma convenzionata intercomunale" – Convenzione Oltrepo' Orientale – svolgono le funzioni previste da Leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi, in ottemperanza alle indicazioni ed agli indirizzi operativi del Sindaco o Presidente territorialmente competente.

In particolare:

- espletano servizi di polizia stradale ai sensi di legge;
 - esercitano le funzioni indicate dalla Legge quadro n. 65/1986 e dalla Legge Regionale n. 4\2003;
 - concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico;
 - espletano interventi nei settori relativi alla qualificazione urbana ed educazione alla legalità, anche con la prevenzione dei fenomeni criminali;
 - svolgono tutti gli eventuali compiti di interesse generale che l'Unione o le Amministrazioni Comunali territorialmente competenti ritengano di attribuire previo formale provvedimento di autorizzazione nell'ambito dei compiti istituzionali;
 - collaborano inoltre con le forze di Polizia dello Stato e con gli altri organismi della Protezione Civile nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco \ Presidente ;
 - effettuano servizio di scorta al Gonfalone del Comune;
 - effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e, all'occorrenza, di scorta al Gonfalone della Regione;
- Nell'ambito dei compiti attribuitigli il Servizio di Polizia Locale, attende anche ai compiti di informazione, di accertamento e raccolta dati a richiesta delle Autorità e degli Uffici Municipali autorizzati a richiederli.
- Compie servizi informativi di Polizia Tributaria Locale e di Polizia Anagrafica;
- Provvede alla raccolta di dati, statistici ed effettua gli accertamenti che occorrono per l'ammissione dei cittadini all'assistenza municipale.

Art. 6 - Autorità di Polizia Locale

Al Presidente / Sindaco territorialmente competente compete la vigilanza sul servizio ed i poteri di impartire direttive al Responsabile del Coordinamento per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.

TITOLO II

ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

Art. 7 - Organico del Servizio

L'organico del servizio di Polizia Locale in forma unificata è costituito dalla totalità degli agenti appartenenti agli enti aderenti alla Convenzione stessa.

Il personale in servizio dei Comuni convenzionati mantiene, durante il periodo della convenzione, la qualifica e le attribuzioni assegnategli dal proprio Ente.

Art. 8 - Stato giuridico del personale

Con riferimento alla normativa vigente ed agli articoli 2 e 3 del Regolamento Regionale 14\03\2003, n. 3, l'ordinamento del personale della Polizia locale si articola in:

Agenti : Agente - Agente Istruttore

Sottufficiali : Specialista di vigilanza

Ufficiali direttivi : Commissario Aggiunto di Polizia Locale - Commissario di Polizia Locale – Commissario Capo di Polizia Locale

Art. 9 - Prestazione degli operatori

Le prestazioni degli Operatori di Polizia Locale, con riferimento ai profili professionali, sono individuate dalla Giunta Comunali e dell'Unione in collaborazione con la Consulta, nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.

Nell'espletamento del servizio d'istituto gli appartenenti alla Polizia locale, conservano autonomia operativa e sono personalmente responsabili, in via amministrativa e penale, per gli atti compiuti in difformità di leggi o regolamenti.

Art. 10 - Rapporto gerarchico

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nel limite del loro stato giuridico e delle leggi.

Il Responsabile del coordinamento avrà il compito di dirigere l'operato degli Agenti con specifiche istruzioni per il buon andamento del servizio.

Art. 11 – Attribuzioni del Responsabile del coordinamento del servizio

Il Responsabile del coordinamento e del servizio intercomunale della Polizia Locale, risponde verso i Sindaci ed il Presidente della disciplina e dell'impiego tecnico, operativo, organizzativo del servizio.

In conformità alle funzioni di Istituto egli deve:

1 – emanare le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi conformemente alle finalità della convenzione intercomunale compatibilmente con le esigenze di servizio delle diverse amministrazioni e le esigenze personali degli addetti;

2 – disporre, in applicazione del presente regolamento, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi;

3 – provvedere alla sostituzione del personale in congedo ordinario in modo tale che il servizio non risulti scoperto in nessuna Amministrazione;

4 – assegnare i mezzi tecnici in dotazione e l'utilizzo degli stessi in base alle esigenze del servizio;

5 – rispondere al Sindaco/Presidente territorialmente competente e più in generale alla Consulta dei risultati ottenuti rispetto agli indirizzi generali;

6 – predisporre e rendicontare, in qualità di responsabile del progetto, i progetti sicurezza di cui all'art 48.

In caso di assenza temporanea od impedimento, il Responsabile è sostituito dal

Collega con il grado più elevato presente in servizio e in caso di parità di grado dal più anziano di servizio.

Art. 12 – Compiti degli appartenenti al servizio

Nell'ambito territoriale della Convenzione, gli operatori di Polizia Locale mantengono le qualifiche acquisite nei rispettivi Enti di appartenenza in conformità alla normativa vigente, di Ufficiale, Sottufficiale ed Agente.

Tutti gli operatori appartenenti al servizio di Polizia Locale della convenzione, Responsabile compreso, sono tenuti all'esercizio delle attribuzioni e con gli stessi compiti di cui al precedente art. 5;

Art. 13 Qualifica degli appartenenti al Servizio

Gli Appartenenti al Servizio di Polizia Locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, a norma dell'art. 5 della Legge quadro n. 65/1986 e art 8 comma 3 della Legge Regionale n. 4\2003, esercitano nell'ambito territoriale dell'Unione o della convenzione:

Funzioni di Polizia Giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli operatori (Agenti), o di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio e agli addetti al coordinamento e al controllo (Sottufficiali e Ufficiali), ai sensi dell'art. 57 comma 20 e art. 221 del C.P.P. ;

Funzioni di Polizia Stradale, ai sensi dell'art.12 del Codice della Strada approvato con Decreto legislativo 31 aprile 1992, n.285 e succ. mod. e int.;

Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art.3 della Legge n.65/86. La qualifica di Agente di P. S. è conferita dal Prefetto, ai sensi del 2° e 3° comma dell'art. 5 della medesima legge;

TITOLO III

ACCESSO AL SERVIZIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 14 - Modalità particolari di accesso al Servizio

Oltre alle norme previste dai regolamenti Comunali, dalla Legge Regionale n. 4\2003 e del CNL vigente, si applicano le seguenti modalità particolari per l'accesso all'organico del Servizio di Polizia Locale:

- possesso della patente di guida di categoria B o superiore e possesso di patente di guida di categoria A se l'operatore sarà destinato anche all'espletamento di servizi che prevedono l'utilizzo di motocicli;

- idoneità psicofisica all'espletamento delle mansioni da svolgere;

- idoneità al porto di arma da fuoco.

Art. 15 - Formazione di base per agenti allievi

I vincitori dei concorsi per posti di Agenti sono tenuti a frequentare nel periodo di prova (art. 39 L.R. n. 4\2003) specifici corsi di formazione di base. il corso è completato successivamente da un periodo di addestramento nei servizi operativi.

Art. 16 - Aggiornamento Professionale

L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Servizio mediante lezioni di istruzioni e riunioni di addestramento, per le quali a tutto il personale degli Enti aderenti verrà garantito un congruo numero di ore, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio.

La formazione degli addetti alla Polizia Locale, viene effettuata in conformità della normativa che disciplina la materia concernente la formazione prevista nell'art.6 della legge n.65/86 ed in particolare agli articoli 40 e 41 della L.R. n. 4\2003.

TITOLO IV UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE

Art. 17 - Uniforme di servizio

L'Amministrazione di appartenenza fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessario per gli appartenenti al servizio di Polizia Locale.

Le caratteristiche delle uniformi sono rese conformi a quelle determinate dal Regolamento Regionale 8 agosto 2002 n. 7.

Art. 18 - Gradi e distintivi

I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al servizio di Polizia Locale, sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, conformemente alle determinazioni adottate dalla Regione Lombardia con Regolamento Regionale 14 marzo 2003 , n. 3 - è altresì ammesso di portare le mostrine di servizio di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 7\2395 del 1° dicembre 2000.

Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valor civile o militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo stato Italiano.

Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione di appartenenza o dal Responsabile del Coordinamento.

Art. 19 - Arma d'ordinanza

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono dotati dell'arma di ordinanza, secondo quanto disposto dal Regolamento speciale in attuazione del D.M.I. del 14 marzo 1987, n. 145. L'arma deve essere portata indosso, secondo quanto stabilito nel Regolamento speciale di cui al primo comma.

Essa può essere usata soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge penale.

Gli agenti vengono addestrati all'uso dell'arma durante il corso iniziale di formazione professionale.

Gli appartenenti al Servizio compiono le esercitazioni di tiro al poligono ai sensi di legge come previsto dal Regolamento per l'armamento della Polizia Locale;

L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione, a tal fine saranno compiuti periodici controlli per verificarne la funzionalità.

Gli operatori sono autorizzati al porto dell'arma senza bisogno di speciale licenza (Art. 5, comma 5 – Legge n. 65\1986) su tutto il territorio della Convenzione fermo restando l'obbligo dell'occultazione nel caso di espletamento del servizio in borghese.

Art. 20 - Strumenti di autotutela

Gli operatori di Polizia locale, oltre alle armi per la difesa personale, possono essere dotati di dispositivi di tutela per l'incolumità personale, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti ed il bastone estensibile.

La dotazione al Servizio di Polizia Locale dei dispositivi di tutela deve essere autorizzata dalla Consulta degli Enti convenzionati.

Il Responsabile del coordinamento con atto scritto, provvederà a stabilire l'assegnazione in uso e le modalità di impiego, fermo restando l'obbligo dell'occultazione degli strumenti nel caso di espletamento del servizio in borghese.

Art. 21 - Strumenti e mezzi di dotazione

Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Servizio di Polizia Locale sono disciplinate in conformità agli artt 16 e 19 comma 1 lett a) e b) della L.R. n. 4\2003, del Regolamento Regionale 8\8\2002 n. 8 e art 6 della Legge quadro n. 65/86.

Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione ad uffici o a singoli individui.

Chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli correttamente ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

Art. 22 - Servizio in uniforme ed eccezioni

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale prestano normalmente tutti i servizi in uniforme.

L'uniforme può essere :

- di servizio

a) ordinaria:

Nella livrea tradizionale estiva ed invernale. In luogo della giacca, è possibile indossare: il maglione blu nei mesi invernali, la camicia oxford m\m nei mesi estivi.

b) Completo operativo:

sia nella versione invernale che estiva, da indossare in occasione di particolari servizi individuati dal Responsabile del Coordinamento;

- di rappresentanza

Nella livrea tradizionale in giacca e cravatta, adornata dal cordoncino di rappresentanza nei colori previsti per il grado di appartenenza (Allegato A – punto 4, Regolamento Regionale 8\8\2002 n. 7).

- di gala (solo per gli Ufficiali, art. 5 comma 5, Regolamento Regionale 8 agosto 2002, n. 7)

Giacca avorio e calzoncini blu navy, camicia bianca con papillon blu e fascia di seta attorno alla vita. I gradi saranno indossati sugli avambracci.

Il servizio in abiti civili, quando ciò sia ritenuto necessario, deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile del coordinamento o dal Sindaco o Presidente territorialmente competente.

Art. 23 - Tesserina di servizio

Gli operatori di Polizia Locale sono muniti di una tesserina di servizio fornita dall'Ente di appartenenza che certifica l'identità, il grado, la qualifica della persona ed il numero di matricola nell'Amministrazione di appartenenza nonché gli estremi del provvedimento dell'assegnazione dell'arma di cui all'art.6, comma 40, del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145.

Il formato della tesserina di servizio deve essere conforme a quanto previsto dalla Regione Lombardia nel Regolamento Regionale 14 marzo 2003 n. 3, allegato C.

In allegato alla tesserina di servizio sarà predisposta una dichiarazione, a firma del Responsabile del Coordinamento, che attesti l'appartenenza degli operatori all'eventuale ambito territoriale della Convenzione.

Tutti gli Agenti in servizio esterno devono sempre portare con sé la tesserina di servizio e la dichiarazione integrativa.

La tesserina deve sempre essere mostrata con obbligo di qualificarsi nel caso in cui il servizio venga prestato in abito civile.

Art. 24 - Distintivo di appartenenza al Servizio di Polizia

La Placca pettorale riportante il nome della o lo stemma dell'Ente di appartenenza ed il numero di matricola, rappresenta il distintivo di appartenenza al Servizio di Polizia Locale.

Durante i servizi svolti in borghese, a richiesta, il distintivo dovrà essere esibito contemporaneamente al tesserino di servizio.

In alternativa la placca pettorale potrà riportare il simbolo della Convenzione (in caso di servizio svolto in modo convenzionato) del servizio di Polizia Locale ed il numero di matricola

TITOLO V

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 25 - Finalità generale dei servizi

Il Servizio di Polizia Locale, svolge i compiti inerenti alle funzioni di istituto di cui all'art. 5, al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire con le prestazioni di ogni appartenente al Servizio, ad un regolare ed ordinato svolgimento della vita cittadina.

L'organizzazione dei servizi descritta nel presente titolo V e l'impiego di personale, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione territorialmente competente per il perseguimento del pubblico interesse.

Art. 26 - Servizi di Polizia Locale

Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 5 sono istituiti servizi per la disciplina della circolazione stradale.

Art. 27 - Servizi di pronto intervento

I servizi, sono svolti con veicoli collegati via radio, con il compito di intervenire in località indicate a seguito di istruzioni impartite dalla centrale operativa.

Come descritto nell'art. 47 gli Enti di cui all'art. 1 del presente regolamento concorrono alla realizzazione del numero telefonico unico di intervento promosso dalla Regione Lombardia.

Art. 28 - Servizi di polizia amministrativa

Sono istituiti appositi servizi per la vigilanza in materia di polizia locale, commerciale, artigianale, industriale, ambientale, occupazione suolo pubblico e protezione civile.

Art. 29 - Servizi di Polizia ecologica

E' istituito apposito servizio per il controllo, l'individuazione e la prevenzione del fenomeno delle discariche abusive, eventualmente in collaborazione con la Polizia Locale Provinciale ed il Corpo Forestale dello Stato.

L'abbandono sul territorio di rifiuti pericolosi sarà immediatamente segnalato agli organi Regionali competenti (ARPA) ed alla ASL.

Art. 30 - Obbligo di intervento e di rapporto

Fermo restando l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni di istituto.

Nel caso in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, l'operatore deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.

Al termine del servizio esterno, tutti i singoli agenti o un componente della pattuglia compilano una scheda riassuntiva sugli interventi effettuati.

Art. 31 - Prolungamento del servizio

Il prolungamento del servizio è obbligatorio per tutto il periodo necessario:

- al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- in situazioni di necessità o di emergenza, anche in assenza di ordine superiore;

Art. 32 - Organizzazione del servizio

La dotazione organica e l'organizzazione del servizio devono garantire con efficacia la presenza in servizio continuativo del personale attraverso gli istituti previsti della turnazione, reperibilità o di altre forme convenute tra le parti.

Art. 33- Ordine di servizio

Il Responsabile del coordinamento o chi lo sostituisce, nel rispetto e in attuazione delle direttive impartite dal Presidente / Sindaco territorialmente competente, ai sensi dell'art.2 legge n. 65/1986 e successive modificazioni, dispone gli ordini di servizio di norma mensili, indicando per ciascun dipendente: turno ed orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio.

Gli operatori hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e dovranno essere avvisati tempestivamente in caso di eventuali variazioni.

Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

Per la formazione dei turni di servizio, gli Enti aderenti, si impegnano a richiedere al Responsabile del coordinamento, perentoriamente entro trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione, l'ausilio di Agenti di Polizia Locale.

Art. 34 - Servizi esterni di supporto, soccorso e formazione

Ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 4\2003 al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, gli operatori di Polizia Locale della Convenzione, previo accordi tra le amministrazioni interessate, possono essere impiegati, singolarmente o riuniti in squadre operative, a svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quelle convenzionate.

In tal caso operano alla dipendenza dell'Autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

In casi d'urgenza per motivi di soccorso a seguito di calamità e disastri, il distacco può essere deciso con determinazione del Sindaco o del Presidente dell'Unione dei Comuni.

Al personale distaccato si applicano le disposizioni previste dal regolamento del personale dell'Ente di appartenenza per le missioni e trasferte dei dipendenti.

La Convenzione "Oltrepo' Orientale" è autorizzata a gestire direttamente servizi stradali in collegamento con quelli dei Comuni confinanti per necessità derivanti dalla circolazione stradale, in caso di manifestazioni od altre evenienze straordinarie.

La Polizia Locale svolge, su richiesta, anche in collaborazione con le autorità di Pubblica Sicurezza, attività di formazione ed informazione avente per oggetto la sicurezza stradale, urbana ed ambientale.

Art. 35 - Efficacia dei servizi

Il Responsabile del coordinamento è tenuto ad informare periodicamente l'Amministrazione convenzionate sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro efficacia rispetto alle finalità generali, così da individuare l'efficienza globale dei servizi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi proposti.

Art. 36 - Prestazioni straordinarie

Nel rispetto della normativa vigente le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate ed autorizzate su richiesta delle Amministrazioni territorialmente competenti, per necessità dei servizi o degli uffici inerenti ai compiti istituzionali.

Art. 37 - Norme generali: doveri

Gli appartenenti al Servizio osservano le disposizioni del presente Regolamento, nonché le disposizioni contenute nel Regolamento organico del personale, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi generali di Polizia Locale.

TITOLO VI

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 38 - Cura dell'uniforme e della persona

Gli Operatori di Polizia Locale prestano servizio in uniforme, salvo le eccezioni preventivamente autorizzate dal Presidente/Sindaco dell'Amministrazione di appartenenza o dal Responsabile del coordinamento.

Durante lo svolgimento del servizio in uniforme, l'Agente deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona.

E' escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

Art. 39 - Orario e posto di servizio

Gli Agenti in servizio stradale devono presentarsi in divisa all'ora e sul posto che sono fissati, in caso di inizio del turno di servizio nel territorio diverso da quello dell'Ente di appartenenza, in deroga all'obbligo della timbratura,

Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo.

In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente il Responsabile del coordinamento.

Tutti gli operatori di Polizia Locale sono tenuti, per esigenze del servizio o incombenze straordinarie, a prestare la propria opera anche oltre l'orario o il turno prefissato.

Art. 40- Rapporti interni al Servizio

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Servizio vanno improntati al reciproco rispetto ed alla cortesia, nello scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

Gli Operatori di Polizia Locale sono tenuti ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti dei colleghi , evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità ed il prestigio di essi.

Art. 41 - Comportamento pubblico

Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'operatore di Polizia Locale deve mantenere un contegno corretto ed un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima della collettività.

Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità, deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge. In caso di necessità, deve impiegare la lingua straniera conosciuta.

L'Agente, quando richiesto, deve fornire il proprio numero di matricola ed Ente di appartenenza.

Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

TITOLO VII

DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI, E PROVVIDENZA

Art. 42 - Norme disciplinari

La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale è regolata dalla normativa prevista dai regolamenti per il personale.

Art. 43 - Casi di assenza dal servizio

L'obbligo di comunicazione delle assenze per malattia o altri gravi motivi viene adempiuto mediante avviso verbale al Responsabile del Coordinamento il quale, provvederà alla supplenza dell'assente compatibilmente con le esigenze delle singole Amministrazioni.

In caso di assenza non giustificata o per tardiva comunicazione, sarà cura dell'Ente di appartenenza, che dovrà essere immediatamente informato, adottare i relativi provvedimenti.

Art. 44 - Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Servizio

Il Presidente dell'Unione dei Comuni ed i Sindaci dei Comuni convenzionati avranno cura di segnalare agli organi superiori i dipendenti che si saranno distinti per aver dimostrato spiccate qualità professionali, spirito di iniziativa e notevoli capacità con risultati di eccezionale rilevanza.

Art 45 - Trattamento economico

In applicazione alle disposizioni vigenti, le Amministrazioni Comunali corrispondono al personale l'indennità di cui all'art. 10 della legge n. 65/1986. e tutti le indennità spettanti previste dal C.C.N.L. .

TITOLO VIII

RAPPORTI CON LA REGIONE LOMBARDIA

Art. 46 – Comitato per la Sicurezza Regionale

La Regione Lombardia ha istituito il Comitato per la Sicurezza Regionale al fine di assicurare la collaborazione e l'integrazione dei corpi e dei servizi di Polizia Locale.

La Convenzione , collabora attivamente con il Comitato Regionale per il perseguimento degli scopi istituzionali, assicurando la raccolta ed il monitoraggio dei dati inerenti la Polizia Locale.

Art. 47 - Numero telefonico unico di intervento

La Convenzione "Oltrepo' Orientale" aderisce per quanto possibile ed in relazione al personale disponibile, alla realizzazione del numero telefonico unico di intervento da parte della Regione Lombardia;

Art. 48 - Progetti di sicurezza

La Convenzione "Oltrepo' Orientale" provvede alla realizzazione annuale di progetti di sicurezza di cui agli artt. 25, 26, 27 e 28 della L.R. n. 4\2003;

Le modalità di intervento, l'eventuale acquisto di attrezzature, la copertura delle ore serali, notturne ed i servizi festivi, sono stabilite dalla Consulta degli Enti e preventivamente autorizzate.

L'Ente capo convenzione, provvede alla realizzazione dei progetti ed all'acquisto delle forniture di beni ed attrezzature, in nome e per conto proprio e di tutti gli Enti aderenti.

La realizzazione dei progetti di sicurezza e la redazione dei relativi rendiconti sono affidate al Responsabile del Coordinamento del Servizio intercomunale.

Le spese per l'acquisto delle attrezzature finanziate attraverso il progetto sicurezza della Regione Lombardia, sono regolate, di volta in volta, dal piano di finanziamento approvato dalle giunte degli Enti aderenti al progetto.

Nel caso di finanziamento, da parte della Regione Lombardia, di importo inferiore a quanto previsto nella previsione di spesa, l'importo finanziato, salvo diverso accordo sottoscritto fra gli Enti nel piano di finanziamento, sarà ripartito in modo percentuale rispetto alle richieste di finanziamento avanzate dai singoli Enti.

TITOLO IX NORME FINALI

Art. 49 - Rinvio ai Regolamenti per il personale del Comune

Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, si applica, agli appartenenti al Servizio, la normativa contenuta nel Regolamento per il personale degli Enti di appartenenza.

Art. 50 - Rinvio a disposizioni generali

La normativa definita nel presente Regolamento quando disciplina materie rinviate alla contrattazione decentrata dell'accordo nazionale di comparto di cui al C.C.N.L. vigente dovrà essere attuata previo accordo con le organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie dell'accordo nazionale richiamato.

Art. 51 - Rinvio a Leggi e Regolamenti in materia di Polizia Locale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applica, agli appartenenti al servizio, la normativa disposta dalla Legge quadro della Polizia Municipale 7 marzo 1986, n. 65, la Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4, il Codice penale e tutte le leggi ed i Regolamenti vigenti in materia di Polizia Locale, Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza, nonché tutte le Leggi emanate in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

PORTINARI ANDREA LUCA

Il Segretario

ROBERTA D.ssa BELTRAME

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi .

Data, 26.04.2012

Il Segretario
ROBERTA D.ssa BELTRAME

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il .

- per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.200 n. 267

Il Segretario

Data _____

ROBERTA D.ssa BELTRAME

(1) Copia conforme all'originale.

Il Segretario

Data _____
